

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARIS e PIASENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1967

Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione delle norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961 per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043, ha rivelato talune difficoltà di ordine tecnico connesse al sistema adottato per la ripartizione dei fondi tra gli aventi diritto e agli inevitabili ritardi che possono essere determinati dagli eventuali ricorsi in sede giurisdizionale contro le risultanze degli elenchi.

Nella formulazione attuale delle norme, basterebbe un solo ricorso per fermare tutte le operazioni di assegnazione e di pagamento degli indennizzi secondo lo stato di riparto approvato, perchè, in caso di accoglimento di un ricorso, sarebbe indispensabile modificare lo stato di riparto nella entità delle quote già stabilite, onde far posto al nuovo indennizzo, la cui misura deve essere pari a quella attribuita a tutti gli altri beneficiari.

Anche se si stabilisse che il ricorso in sede giurisdizionale non sospende le operazioni di pagamento, bisognerebbe, in caso di accoglimento del ricorso medesimo, provvedere al ricupero di una parte almeno delle

somme già pagate, ai fini delle necessarie modifiche dello stato di riparto.

La semplice enunciazione di tali problemi pone in evidenza la necessità di provvedere con urgenza dettata dai termini di scadenza della legge, già prorogati, ad apprestare gli opportuni correttivi che, senza imporre oneri finanziari allo Stato, e senza limitare i diritti, le aspettative e gli interessi di alcuno, rendano realmente e concretamente operanti le norme medesime, onde pervenire alla più sollecita definizione delle circa trecentotrentamila domande, alle quali la Commissione ministeriale, all'uopo istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha già prodigato con esemplare laboriosità lunghi mesi di scrupoloso ed attento studio.

Le norme che interessano sono quelle dell'articolo 8, dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto *de quo*.

Invero, nel secondo comma dell'articolo 8 sono dettate le norme circa il ricorso che può essere presentato al Ministero del tesoro contro le risultanze degli elenchi delle domande accolte, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, ricorso sul quale il Ministro decide con provvedimento definitivo.

L'articolo 11 stabilisce che — divenuti definitivi gli elenchi e procedutosi allo stato di

riparto delle somme secondo le indicazioni dell'articolo 10 — lo stato di riparto è reso esecutivo con decreto del Ministro del tesoro.

Infine, l'articolo 13 dispone che l'un per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania è tenuta a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartita tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore.

Dalla esposizione di tali norme risulta evidente che l'interessato il quale ricorre al Ministro avverso la sua esclusione dagli elenchi ovvero avverso il non integrale accoglimento della sua domanda, nella struttura attuale del decreto ed in particolare per il sistema di ripartizione dei fondi, investe col suo ricorso l'intero elenco dei beneficiari per cui, in caso di rigetto da parte del Ministro e quindi di ulteriore ricorso in sede giurisdizionale, vi sia o non la sospensione, un eventuale accoglimento in detta sede del ricorso comporta necessariamente l'annullamento del decreto del Ministro per la esecutività dello stato di riparto che va interamente modificato.

Se, invece, si potesse stabilire che, in caso di accoglimento del ricorso in sede giurisdizionale, in ordine alla sua singola posizione l'interessato troverebbe a sua disposizione, al di fuori delle quote di indennizzo già assegnate, altra somma con la quale provvedere alla sua quota, sarebbe automaticamente eliminato il problema della interferenza del ricorso per la propria singola doglianza sull'intero elenco e per esso sullo stato di riparto e sul decreto di esecutività del Ministro del tesoro.

Non sussisterebbe più, infatti, il collegamento economico tra l'accoglimento del suo

ricorso e le quote di indennizzo già assegnate, e non si porrebbe più, per la stessa ragione, neppure alcun problema di sospensione o meno del decreto di esecutività dello stato di riparto, poichè l'accoglimento del ricorso in ordine ad una singola posizione non modificherebbe in alcun modo gli interessi degli altri.

Il finanziamento dell'indennizzo per coloro il cui ricorso sarà stato accolto può essere reperito facilmente negli interessi maturati sulla somma versata dalla Repubblica federale di Germania e nella frazione dell'un per cento tenuta, per l'articolo 13, secondo comma, a disposizione del Ministero del tesoro per coloro che avessero presentato le domande fuori termine per causa di comprovata forza maggiore.

Il trasferimento al « fondo per il finanziamento dell'indennizzo per le domande accolte in sede giurisdizionale » sia degli interessi maturati sulla somma versata dalla Repubblica federale di Germania che della frazione dell'un per cento della somma in precedenza esclusivamente riservata alle domande tardivamente presentate per causa di forza maggiore, non reca pregiudizi di qualche rilievo a nessuno, sia per la modestia estrema dell'importo degli interessi maturati sulle singole quote di indennizzo, sia per il fatto che la proroga dei termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, operata dalla legge 6 agosto 1966, n. 646, ha reso assolutamente trascurabile l'eventualità di una ulteriore sopravvenienza di domande non ancora presentate per causa di forza maggiore.

Per tali considerazioni si appalesa necessario introdurre negli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, le modificazioni che si propongono con questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, è modificato come segue:

all'articolo 10, comma secondo, sono soppresse le parole: « ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 8 »;

all'articolo 13, comma secondo, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8 »;

all'articolo 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:

« La somma di cui al primo comma sarà pagata alle Associazioni interessate non appena la Commissione di cui all'articolo 7 ne avrà stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre Associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi ».